

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4266 del 08/08/2017
Oggetto	RA01A1693-17RN01 DITTA RESCA GIULIANO DETRMINAZIONE DIRIGENZIALE RINNOVO CONCESSIONE PREFERENZIALE ORDINARIA CON CAMBIO TITOLARITA IN COMUNE DI RAVENNA LOC FOSSO GHIAIA
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4388 del 04/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno otto AGOSTO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

ACQUE DEMANIO IDRICO
ACQUE SOTTERRANEE
PROC. RA01A1693/14RN01
COMUNE DI RAVENNA (RA) LOC. FOSSO GHIAIA
DITTA: RESCA GIULIANO
USO IRRIGAZIONE AGRICOLA
RINNOVO DI CONCESSIONE ORDINARIA CON CAMBO DI TITOLARITA'

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relativi al demanio idrico;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre

2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- Le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015, 2067/2015 di aggiornamento dei piani di Gestione Distrettuali e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1195/2016 concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica in attuazione dei piani di gestione stessi,
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 15 novembre 2001 n. 40 relativo all'ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015".
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1415/2016 "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";

PRESO ATTO:

- che in data 23/08/2001 con prot. regionale n. 9585 il Sig., ha presentato richiesta di concessione per l'utilizzo di acque pubbliche da n. 1 pozzo, per un quantitativo pari a 480 mc/anno,;
- della determinazione dirigenziale n. 18158 del 02/12/2005 con la quale la Regione ha provveduto al rilascio della concessione preferenziale alla ditta Morigi Giacomo, CF MRGGCN34A16H199I, per la derivazione di acqua sotterranee, ad uso "irrigazione agricola", assentita fino al 31/12/2005, procedimento RA01A1693;
- della comunicazione assunta al protocollo regionale con il n. PG/2008/10009 del 11/01/2008 nella quale il Sig. Morigi Giacomo, CF MRGGCN34A16H199I, comunicava che il terreno su cui insiste il pozzo è stato oggetto di compravendita e che il sig. Resca Giuliano, CF RSCGLN39T27D548M, risulta quale nuovo proprietario;
- che con istanza protocollata agli atti regionali in data 07/03/2014 con il n. PG/2014/65300, successivamente integrata con prot. PG/2017/0292368 del 11/08/2014, la ditta Resca Giuliano, CF RSCGLN39T27D548M ha chiesto il rinnovo della suddetta concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee, ad uso "irrigazione agricola", procedimento RA01A1693/14RN01;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione e dalle verifiche effettuate, si evince che:

- il prelievo verrà effettuato mediante una elettropompa sommersa della portata max di 1,00 l/sec e della potenza di kW 1,10;
- la quantità d'acqua richiesta è pari a 480 mc;
- il pozzo ha una profondità di 73 metri ed un diametro di 120 mm;

- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente per l'uso richiesto;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

CONSIDERATO che la richiesta di rinnovo di concessione è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria di cui al titolo II, art. 5 e seguenti del Regolamento Regionale n. 41/2001;

DATO ATTO che:

si è provveduto a richiedere la pubblicazione della predetta domanda di concessione ordinaria sul B.U.R.ERT e che il relativo avviso è stato pubblicato sul B.U.R.ERT n. 236 in data 09/09/2015 e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono state presentate né opposizioni né osservazioni;

PRESO ATTO:

- della nota protocollo Arpae PGRA/2016/128565 del 15/12/2016 con la quale la Provincia di Ravenna esprime parere favorevole alla concessione di derivazione di acqua pubblica solo se è dimostrata la non disponibilità di idonea fonte di risorsa idrica superficiale dando comunque indirizzo:
 1. di realizzare l'installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti per avviare misure di monitoraggio della falda e del controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica;
 2. inserire nell'atto prescrizioni sulle modalità di isolamento della perforazione e della struttura dell'apertura del pozzo;
- della nota protocollo Arpae PGRA/2017/1011 del 27/01/2017 con cui l'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli ritiene ammissibile il prelievo;
- della nota protocollo Arpae PGRA/2016/15755 in data 20/12/2016 con la quale il Consorzio di Bonifica della Romagna dichiara che i terreni non possono essere serviti dal Consorzio;

ACCERTATA la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015 del prelievo di cui trattasi che ricade nel corpo idrico:

- 0640ER-DQ2-PCC Pianura Alluvionale Costiera - confinato
- | | | |
|--------------------|--------|--------|
| STATO quantitativo | SQUAS: | BUONO; |
| STATO qualitativo | SCAS: | BUONO; |

da cui risulta un Rischio Ambientale di tipo A (Attrazione) per cui la derivazione è compatibile fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia;

DATO CONTO che:

- che il corpo idrico di interesse risulta escluso dall'elenco dei corpi idrici non buoni (DGR 2067/2015 –Allegato C –tabella 3.9 -Elenco dei corpi idrici sotterranei valutati non buoni al 2015 e relative KTM individuate);
- il prelievo richiesto è già in essere trattandosi di un rinnovo e quindi, ha già influito sulle condizioni che hanno portato alle valutazioni attuali sullo stato del corpo idrico;
- l'atto di concessione con la imposizione di installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate risponderà alle necessità

evidenziata dalla presente valutazione di compatibilità con il Piano di Gestione delle Acque.

- la Provincia di Ravenna ha espresso il proprio parere con alcune prescrizioni, che tuttavia si ritiene di dovere considerare favorevole alla luce dei pareri dell'Autorità di Bacino e con l'inserimento nell'atto di concessione e nel disciplinare di alcune condizioni, e tenendo conto che la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale permette la prosecuzione del prelievo sulla base delle quantità richieste;

ACCERTATA inoltre la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica del prelievo trattandosi uso per irrigazione agricola, finalizzato ad un comparto irriguo dichiarato complessivo di circa Ha 1.00.00 con una richiesta di 480 mc annui, inferiore a qualunque dei fabbisogni irrigui stagionali per gruppi colturali in relazione al regime irriguo, previsti nella DGR 1415/2016, per cui il fabbisogno teorico richiesto risulta compatibile con la tipologia di uso;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta di concessione rientra nell'uso irrigazione agricola di cui alla lett. a) dell'art.152, della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalla DGR n.65/2015;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere rinnovata ai sensi del RR 20/11/2001 n. 41 ad "uso irrigazione agricola";

RITENUTO INOLTRE che fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

DATO CONTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alberto Rebucci;

Su proposta della Posizione Organizzativa alle Risorse Idriche, Mauro Ceroni, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento,

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rinnovare, con cambio di titolarità, alla Ditta Resca Giuliano, CF RSCGLN39T27D548M, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Ravenna (Ra) località Fosso Ghiaia, da destinarsi ad uso irrigazione agricola, fatti salvi i diritti dei terzi;
2. di stabilire la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 1,00, corrispondente ad un volume complessivo annuo di circa mc. 480, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare di concessione;
3. di stabilire che la concessione abbia scadenza al **31/12/2026**;
4. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;

5. di stabilire che il concessionario è tenuto al versamento dei canoni pregressi per gli anni 2014 pari ad € 8,00, 2015 pari ad € 8,10, 2016 pari ad € 8,10 e del canone per l'anno 2017 quantificato in € 12,00, salvo conguaglio, che dovranno essere versati anticipatamente al ritiro del presente provvedimento. Sarà cura del richiedente contattare la Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per venire a conoscenza degli importi relativi alle annualità successive al 2017 e di eventuali aggiornamenti o modifiche dei canoni che saranno definite da futuri atti regionali;
6. di fissare l'importo di € 250,00 deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, dando atto che il medesimo dovrà essere versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
7. per il ritiro del presente provvedimento dovrà essere accertato l'avvenuto versamento degli importi relativi ai canoni e del deposito cauzionale;
8. di dare atto che sono state versate, successivamente alla presentazione della domanda di rinnovo le spese di istruttoria pari ad € 185,00 in data 07/08/2014;
9. di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
10. di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D. Lgs n. 152/06 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
11. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
12. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
13. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
14. di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURER o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18, 140, 143 e 144 del TU 1775/33.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irrigazione agricola, con procedura ordinaria, rinnovata con cambio di titolarità alla ditta Resca Giuliano, CF RSCGLN39T27D548M (Procedimento RA01A1693/14RN01).

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

Il prelievo di acqua sotterranea dal corpo idrico 0640ER-DQ2-PCC Pianura Alluvionale Costiera - confinato, avviene mediante 1 pozzo, ubicato in Comune di Ravenna (Ra), località Fosso Ghiaia, avente le seguenti caratteristiche:

- diametro mm 120;
- profondità m 73;
- portata della pompa l/s 1,00;
- potenza della pompa kW 1,10

Il prelievo è ubicato nel Comune di Ravenna, località fosso Ghiaia su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 51, mapp. n. 393 avente le seguenti coordinate geografiche UTM*32: X= **760.006**; Y= **917.016**.

La risorsa derivata sarà utilizzata per uso irrigazione agricola, per un comparto di circa 1.00.00 ha.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo potrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **portata massima complessiva l/s 1,00;**
- **volume annuo complessivo circa mc 480.**

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il

concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione della Struttura concedente.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Struttura concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Il concessionario è obbligato sulla base del parere della Provincia, all'installazione di misuratore, che registri i volumi emunti dal pozzo, con le caratteristiche di cui alla DGR 2254/2016 .

I dati relativi alle suddette misure registrati nell'anno precedente dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno, al SAC Ravenna, alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici) ed alla Autorità di Bacino competente.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4

STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DEI PRELIEVI

Essendo previsto l'obbligo di installazione di strumenti per la misurazione dei prelievi, nel caso l'utente ne sia sprovvisto deve provvedere alla installazione entro 6 mesi dal ritiro del presente atto, di strumentazione per la misurazione dei prelievi di tipo volumetrico (Woltmann o altri) da installare a valle della pompa sulla tubazione principale, con trasmissione alla SAC competente delle caratteristiche tecniche.

In particolare il concessionario ha l'obbligo di:

- a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste;**
- b) rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo, l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;**
- c) comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, e i tempi previsti per il ripristino;**
- d) registrare e trasmettere annualmente i dati dei prelievi irrigui alla Regione secondo le indicazioni che da questa verranno impartite e ad Arpae/Sac.**

Il **mancato rispetto** delle disposizioni contenute nel disciplinare relativamente all'obbligo d'installazione di idonei strumenti di misura, è **causa di decadenza** dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica ai sensi Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica".

ART. 5

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è **rilasciata fino al 31 dicembre 2026**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 7

DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2026**.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Struttura concedente.

ART. 9

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.